

N. 10.655 di rep.

N. 5.479 di racc.

Verbale di assemblea speciale degli obbligazionisti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici)

il giorno 30 (trenta)

del mese di gennaio

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo dell'Avvocato Roberto Zanchi, Rappresentante Comune dei titolari delle Obbligazioni di cui al Prestito "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" emesso dalla società per azioni:

"Sopaf S.p.A." in liquidazione in Concordato Preventivo con sede in Milano, via Mercato n. 5, capitale sociale sottoscritto e versato euro 80.100.126,40, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05916630154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1048481 (la "Società" o "Sopaf"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della assemblea speciale dei titolari di Obbligazioni di cui al Prestito "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" emesso dalla predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in seconda convocazione in Milano, via del Lauro n. 7, presso Pavia e Ansaldo Studio Legale, in data

17 (diciassette) gennaio 2014 (duemilaquattordici)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

L'Avvocato **Roberto Zanchi**, nella sua qualità di Rappresentante Comune dei titolari delle Obbligazioni di cui al Prestito "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" emesso dalla Società, alle ore 10,05 (dieci e cinque) assume la presidenza dell'assemblea con il consenso unanime dei presenti (e su proposta del Liquidatore Avvocato Paolo Silvio Jorio) ed anzitutto chiama me notaio a redigere il verbale della riunione.

Il **Presidente** quindi:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 2415 del codice civile, si applica all'assemblea la disciplina delle assemblee straordinarie dei soci; ricorda inoltre che Borsa Italiana S.p.A., con Provvedimento n. 7736 del 28 giugno 2013, ha disposto la revoca dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario delle azioni e delle obbligazioni emesse da Sopaf, alla quale pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste per le società con azioni quotate, mentre trovano applicazione le disposizioni previste per le società con azioni diffuse

tra il pubblico in misura rilevante;

- dà atto che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, in data 28 dicembre 2013 sul sito internet della Società e sul numero 152 della Gazzetta Ufficiale Parte II, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;

- dà atto altresì che l'Assemblea, in prima convocazione, fissata per il giorno 16 gennaio 2014, ore 9.45, presso la sede sociale in Milano, Via Mercato n. 5 è andata deserta per mancanza del *quorum* necessario e che pertanto l'Assemblea si tiene in seconda convocazione;

- ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. *Votazione sulla proposta di concordato Sopaf. Deliberazione ai sensi dell'art. 2415 comma 1, n° 3;*

- informa che è stata predisposta la registrazione dell'odierna riunione assembleare al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- comunica che per il Collegio dei Liquidatori sono presenti i Signori Paolo Silvio Jorio e Lorena Ponti, assente giustificato il Presidente del Collegio dei Liquidatori, Signor Claudio Testa; è presente il Collegio Sindacale nella persona del Signor Maurizio Scazzina, Presidente, assenti giustificati i Signori Giovanni Rosso e Daniela Pasquarelli, Sindaci Effettivi;

- ricorda che l'Assemblea, come specificato nell'avviso di convocazione, riguarda esclusivamente gli obbligazionisti titolari delle numero 9.584.230 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 2,42 ciascuna, costituenti il prestito obbligazionario convertibile "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" emesso in base alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2011;

- fatta riserva di rendere noti durante lo svolgimento dell'Assemblea, e comunque prima della votazione, i dati definitivi circa gli obbligazionisti presenti ed il numero delle obbligazioni rappresentate con i relativi voti, segnala che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 2 Obbligazionisti, portatori di n. 4.166.220 obbligazioni, pari al 43,46953% delle Obbligazioni emesse e non estinte (e precisamente gli Obbligazionisti Banca Akros S.p.A., per n. 3.621.320 Obbligazioni, a mezzo Avv. Luca Gandolfi per delega in atti e Giovanni Bertei, per n. 544.900 Obbligazioni, a mezzo Avv. Roberto Zanchi per delega in atti);

- informa che l'Assemblea è sin d'ora validamente costituita per deliberare, in seconda convocazione in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dalla legge;

- invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente,

constatando che nessuno effettua dichiarazioni al riguardo;

- comunica inoltre che è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione e che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- informa e comunica quindi che:
 - è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
 - la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede legale della Società;
 - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
 - l'elenco nominativo degli Obbligazionisti che hanno partecipato all'Assemblea in proprio o per delega con il rispettivo numero delle Obbligazioni, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifici, il caso di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore od usufruttuario, risulterà dal presente verbale, così come l'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di obbligazioni possedute;
 - gli eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi; nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
 - le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli obbligazionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle obbligazioni rappresentate in proprio o per delega;
 - l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo ammonta ad Euro 80.100.126,40 diviso in n. 421.908.486 azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/1998, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti: **Acqua Blu S.r.l. in liquidazione**, per il 28,035%; **Ruggero Magnoni** per il 5,979%; **Desmos S.p.A.** per il 3,120%;
- informa che la Società, alla data dell'Assemblea, detiene

n. 5.200.000 azioni proprie, pari all'1,23% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo;

- precisa che non consta al Collegio dei Liquidatori l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 1998/58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse;

- in merito allo svolgimento dell'assemblea, ricorda che l'articolo 9 del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 novembre 2006 prevede che *"Coloro che intendono prendere la parola, debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce. I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto"*;

- ricorda infine che chi si assentasse, anche temporaneamente, deve farlo constatare all'uscita della sala per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno della odierna Assemblea, recante **Votazione sulla proposta di concordato Sopaf. Deliberazione ai sensi dell'art. 2415 comma 1, n° 3 e**, al proposito:

- sottolinea che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2415 comma 1, n° 3, è chiamata a deliberare in merito alla Proposta di Concordato Sopaf depositata presso il Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2013 cui ha fatto seguito, in data 24 dicembre 2013, il deposito della Modifica alla proposta medesima, alla luce della relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 Legge Fallimentare;

- ricorda che in data 21 febbraio 2013 il Tribunale di Milano ha ammesso la Società alla procedura di Concordato Preventivo, con deposito del provvedimento in Cancelleria in data 26 febbraio 2013; con provvedimento del 7 giugno 2013, emesso dal Giudice Delegato alla Procedura di Concordato Preventivo di Sopaf S.p.A. in liquidazione, dott.ssa Francesca Maria Mammone, l'Adunanza dei Creditori in precedenza fissata per il giorno 28 giugno 2013 è stata differita al giorno 30 ottobre 2013. Successivamente, con provvedimento del 16 ottobre 2013 sempre del Giudice Delegato alla Procedura dott.ssa Francesca Maria Mammone, l'Adunanza dei Creditori è stata differita a data da destinarsi in attesa della definizione del procedimento ex art. 173 R.D. n. 267/1942 attivato dai Commissari Giudiziali. A seguito dell'udienza collegiale del 7 novembre 2013, il Tribunale di Milano ha dichiarato il non

luogo a provvedere sulla relazione ex art. 173 R.D. n. 267/1942 e ha ordinato la convocazione dei creditori per il 20 gennaio 2014;

- precisa che l'Assemblea deve pertanto esprimersi in vista dell'Adunanza dei Creditori per la discussione e la votazione della Proposta di Concordato, fissata per il giorno 20 gennaio 2014 alle ore 13.00;

- rammenta che la Proposta di Concordato, come modificata in data 24 dicembre 2013, prevede: (i) il pagamento integrale della prededuzione; (ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro 6 / 12 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato; (iii) il pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale, almeno per la quota capiente così come determinata con le perizie ex art. 160, comma 2, R.D. n. 267/1942; (iv) la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura di circa il 6,93%. Inoltre, in considerazione dell'esito delle vertenze in corso con l'Agenzia delle Entrate, la percentuale di ripagamento potrebbe incrementare fino all'11,09%, mentre la stessa potrà variare sino ad un minimo del 5,07%, a seguito dell'eventuale esito sfavorevole della causa in essere con DeA Partecipazioni S.p.A.;

- ricorda inoltre che la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 Legge Fallimentare, nella sua parte conclusiva, successivamente alla rideterminazione delle percentuali di rimborso per i creditori del ceto chirografario, che viene stimata da parte dei Commissari in un range pari ad un minimo di 1,30% e ad un massimo di 1,79%, riporta che: *"Sulla base di quanto esposto gli scriventi ritengono quindi di poter concludere che i vantaggi derivanti al ceto creditorio da una liquidazione eseguita nell'ambito di un concordato preventivo sarebbero certamente superiori a quelli che potrebbero derivare dall'eventuale apertura di una procedura fallimentare."*;

- per quanto riguarda i vantaggi ascrivibili all'ipotesi concordataria, dà lettura del paragrafo *"Dei vantaggi derivanti dall'approvazione del concordato"* della relazione dei Commissari, qui trascritto: *"A parere degli scriventi i vantaggi derivanti al ceto creditorio dall'eventuale approvazione e successiva omologa del concordato devono essere suddivisi in due diverse categorie. In primo luogo i vantaggi considerabili dal punto di vista oggettivo come l'esistenza di garanzie condizionate all'omologa e, in secondo luogo, quei vantaggi parimenti importanti che risultano però frutto di libere valutazioni degli scriventi suscettibili di non essere condivise. Per quanto riguarda i vantaggi certamente ascrivibili all'ipotesi concordataria devono essere tenuti in considerazione:*

a) l'esistenza della fideiussione bancaria a prima richiesta per cinque milioni di Euro prestata da Banca Intesa S.p.A. in favore della massa dei creditori chirografari ed espressamen-

te condizionata all'omologa del concordato, fideiussione destinata a controgarantire i pegni offerti dalla famiglia Magnoni, anch'essi condizionati all'omologa del concordato e sulla cui capienza gli scriventi hanno in passato avanzato più di qualche perplessità. A questo proposito appare opportuno sottolineare che, essendo la garanzia ancorata al soddisfacimento delle percentuali previste nella proposta originaria, ed essendo le percentuali ipotizzate nella Proposta Definitiva depositata lo scorso 24 dicembre 2013 decisamente inferiori, l'escussione della fideiussione appare più che probabile tanto da essere stata considerata nell'ambito della Proposta Definitiva come attivo al pari degli altri cespiti attivi della Società.

b) La rinuncia a crediti privilegiati o alla sola causa di prelazione per circa un milione di Euro inviata da vari creditori e condizionata all'omologa del concordato. Appare evidente che, in caso di dichiarazione di fallimento tali creditori insinuerebbero al passivo il loro credito assistito dalle cause di prelazione legittimamente spettanti con conseguente sacrificio del ceto chirografario. Le circostanze fin qui esposte rappresentano un vantaggio per la massa dei creditori chirografari, quantificabile in circa sei milioni di Euro, oggettivamente considerabile ai fini di una prognosi differenziale tra la procedura fallimentare e quella di concordato preventivo.

Ulteriore circostanza da tenere in considerazione a parere degli scriventi è però la particolare natura dell'attivo della Società proponente. I cespiti attivi di Sopaf sono infatti rappresentati, per la maggior parte, da partecipazioni, per lo più di minoranza, in società e fondi di investimento italiani ed esteri.

La particolarità dei beni e diritti da liquidare rende a parere degli scriventi certamente preferibile la procedura di Concordato Preventivo a quella fallimentare che, per la sua stessa natura, renderebbe la liquidazione certamente più complicata con possibili, ed a giudizio degli scriventi assai probabili, ripercussioni sul valore dell'attivo";

- precisa che il predetto testo termina con la conclusione letta precedentemente e che la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 Legge Fallimentare è a disposizione degli intervenuti;

- apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e quindi il Presidente:

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione alle ore 10,25 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Obbligazionisti, vista la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 Legge Fallimentare relativa

alla Proposta di Concordato Preventivo di Sopaf S.p.A in liquidazione in Concordato Preventivo, come depositata in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificata in data 24 dicembre 2013,

delibera

- di approvare ai sensi dell'art. 2415 comma 1, n° 3 del Codice Civile la Proposta di Concordato Preventivo di Sopaf S.p.A in liquidazione in Concordato Preventivo come depositata in data 24 (ventiquattro) gennaio 2013 (duemilatredici) e successivamente modificata in data 24 (ventiquattro) dicembre 2013 (duemilatredici), come esposta nella predetta relazione dei Commissari Giudiziali;

- il conferimento al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti Signor Roberto Zanchi e al Presidente del Collegio dei Liquidatori di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo Signor Claudio Testa, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, anche a mezzo di persone all'uopo da loro delegate, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche/integrazioni/rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, a compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, ivi inclusa i) la rappresentanza in nome e per conto degli Obbligazionisti nell'Adunanza dei Creditori chiamata a votare per l'approvazione della Proposta di Concordato, affinché approvino la Proposta medesima e ii) la rappresentanza durante l'intera procedura, con l'espressa autorizzazione, per quanto occorrer possa, di operare anche in rappresentanza di altri creditori".

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi quindi altro da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,30.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,15.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quattordici e della quindicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 30 gennaio 2014

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

